

TI_GERICHTE 52.2009.369 vom 12. August 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.369

FR: TI_GERICHTE 52.2009.369 du 12 août 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2009.369 del 12 agosto 2010

Regeste

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario

Erwägungen

E. 8

cpv. 2 LFid costituisca, in ogni caso e sempre, motivo per rifiutare o revocare l'autorizzazione, oppure se, in determinati casi, il principio della proporzionalità richieda una valutazione più sfumata delle circostanze che stanno a monte della condanna, può rimanere aperta nel caso specifico. Infatti, come esposto in narrativa, l'insorgente è stato condannato ad una pena fr. 2'400.– (corrispondente a 30 aliquote da fr. 80.– ciascuna), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 800.–, per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Il reato in parola, previsto dall'art. 253 CP, ricade tra quelli contemplati dal capitolo undicesimo del Codice penale che tratta "Della falsità in atti" e, essendo qualificabile come un crimine, non può certamente essere considerato di lieve portata. Innanzitutto va detto che dal profilo oggettivo esso si configura come un reato perlomeno di pari gravità a quello della falsità in documenti, di cui all'art. 251 CP, per il quale il Tribunale federale in passato ha già avuto modo di ammettere la proporzionalità di una decisione di diniego del rilascio dell'autorizzazione professionale in oggetto prima della scadenza del termine di 5 anni dalla condanna (cfr. RDAT II-1991 n. 62), tant'è vero che in entrambi i casi la pena massima prevista dalla legge è la detenzione fino a cinque anni. Dal punto di vista soggettivo occorre poi considerare come, secondo quanto emerge dall'incarto penale acquisito agli atti da questo Tribunale, il ricorrente abbia agito nella fattispecie intenzionalmente e con la consapevolezza che stava traendo in inganno un notaio al fine di fargli attestare mediante atto pubblico fatti giuridici di fondamentale importanza per la costituzione di una società anonima, che però non corrispondevano alla verità. Orbene, un reato di questo genere, compiuto in ambito professionale, è senz'altro di natura tale da far venir meno la fiducia che la clientela, i pubblici ufficiali, nonché il pubblico in generale devono poter riporre in chi esercita l'attività di fiduciario. Ne deriva che la condanna per un simile reato può legittimamente essere ritenuta un motivo di diniego rispettivamente di revoca della relativa autorizzazione professionale. Certo, il fatto che per cinque anni egli non possa sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione (art. 8 cpv. 2 lett. b LFid) è suscettibile di generare dei disagi non indifferenti alla sua persona e alla sua attività. A questo proposito occorre comunque considerare che tale termine va computato a far tempo dalla data della condanna (1° settembre 2008), che il Consiglio di Stato ha adottato la decisione qui impugnata soltanto un anno dopo la pronuncia della predetta sanzione e che esso non ha disposto alcun provvedimento cautelare di revoca dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro la medesima da RI 1, ragione per la quale, pendente il presente procedimento, questi ha

dunque potuto normalmente esercitare la propria professione. Tutto ciò determina che dal profilo pratico il provvedimento di revoca qui impugnato esplicherà i propri effetti per al massimo circa tre anni, essendo destinato ad esaurirsi il 31 agosto 2013, sempre che naturalmente la presente sentenza dovesse crescere in giudicato senza essere impugnata. Data la gravità del reato per il quale l'insorgente è stato sanzionato penalmente, una sospensione dell'attività per un simile lasso di tempo appare tutto sommato adeguata alle circostanze concrete del caso e per questo motivo non può ancora essere considerata lesiva del principio della proporzionalità. Del resto si deve anche tenere conto che la decisione adottata dal Consiglio di Stato non comporta ancora per il ricorrente l'impossibilità assoluta di esercitare la professione di fiduciario. Egli potrà infatti sempre associare alla sua ditta un fiduciario autorizzato che garantisca la continuazione dell'attività commerciale per il periodo della revoca della sua autorizzazione. In tal modo, egli non sarebbe costretto a chiudere e a liquidare la propria impresa. Ne discende pertanto che, alla luce di tutti i motivi sin qui esposti, la revoca dell'autorizzazione in concreto ordinata dal Consiglio di Stato non si pone in contrasto con la garanzia della libertà economica. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto e la risoluzione governativa confermata siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 27, 29, 36 Cost.; 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. b, 8a, 18 cpv. 2, 20 cpv. 1, 21 LFid; 253 CP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.